

**LA CARTELLA CLINICA –  
PROFILI PENALI  
AVV. CARLO CASTELLOTTI  
SERVIZIO LEGALE A.S.L. AL**

# CARTELLA CLINICA

- **E' il documento sanitario che adempie alle funzioni di diario del decorso della malattia e di tutti gli altri fatti clinici obiettivamente rilevati (reperti, visite, diagnosi, terapie, esami ed interventi, ecc.) che, attesa la predetta funzione, devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi**

**L'ANNOTAZIONE DEVE ESSERE  
CONTESTUALE, COMPLETA DI TUTTI I  
DATI SIGNIFICATIVI DELLA DEGENZA E  
DEFINITIVA (L'ANNOTAZIONE, UNA  
VOLTA FATTA, ASSUME AUTONOMO  
VALORE DOCUMENTALE E SPIEGA  
EFFICACIA IN TAL SENSO NON APPENA  
VIENE TRASCRIPTA)**

**LE MODIFICHE O AGGIUNTE  
DOPO CHE L'ATTO E' STATO  
FORMATO INTEGRANO UN  
FALSO PUNIBILE ANCHE SE IL  
SOGGETTO ABBIA AGITO PER  
RISTABILIRE LA VERITA'**

**E' CONSENTITA SOLO LA  
MERA CORREZIONE DI  
ERRORI MATERIALI, MA  
EFFETTUATA SENZA DAR  
LUOGO AD ALTERAZIONI  
DELLE PARTI ORIGINARIE**

**LA SUCCESSIVA AGGIUNTA  
O MODIFICA DEVE SEGUIRE  
L'ORDINE CRONOLOGICO E  
CONTENERE LE RAGIONI  
DELL'ANNOTAZIONE  
POSTUMA**

# NATURA GIURIDICA

SECONDO LA PREVALENTE

DOTTRINA

E GIURISPRUDENZA, LA CARTELLA

CLINICA HA NATURA DI ATTO

PUBBLICO

# ART. 2699 C.C.

**E' IL DOCUMENTO REDATTO, CON LE  
RICHIESTE FORMALITA', DA UN NOTAIO  
O DA UN ALTRO PUBBLICO UFFICIALE  
AUTORIZZATO AD ATTRIBUIRGLI  
PUBBLICA FEDE NEL LUOGO DOVE  
L'ATTO E' FORMATO**

**L'ART. 2699 C.C. CONTIENE LA DEFINIZIONE CIVILISTICA: L'ATTO PENALMENTE RILEVANTE E' PIU' AMPIO, SIA PER IL SOGGETTO ATTIVO (NON SOLO PUBBLICO UFFICIALE, MA ANCHE INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO), SIA PERCHE' I P.U. PONGONO IN ESSERE, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, ANCHE ATTI PER SCOPI DIVERSI DALL'ATTRIBUZIONE AD ESSI DI PUBBLICA FEDE**

# **CONSEGUENZE**

**APPLICABILITA' DI  
DETERMINATE  
NORME PENALI**

**ART. 476 C.P. “FALSITA’ MATERIALE  
COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN  
ATTI PUBBLICI”**

***“IL PUBBLICO UFFICIALE CHE,  
NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI,  
FORMA, IN TUTTO O IN PARTE, UN  
ATTO FALSO O ALTERA UN ATTO  
VERO, E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE  
DA 1 A 6 ANNI.***

***SE LA FALSITA’ CONCERNE UN ATTO O  
PARTE DI UN ATTO, CHE FACCIA FEDE FINO  
A QUERELA DI FALSO, LA RECLUSIONE E’ DA  
3 A 10 ANNI”***

**ART. 479 C.P. “FALSITA’ IDEOLOGICA  
COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN  
ATTO PUBBLICO”**

***“IL P.U. CHE, RICEVENDO O FORMANDO UN ATTO  
NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, ATTESTA  
FALSAMENTE CHE UN ATTO E’ STATO DA LUI  
COMPIUTO O E’ AVVENUTO ALLA SUA PRESENZA, O  
ATTESTA COME DA LUI RICEVUTE DICHIARAZIONI A  
LUI NON RESE, OVVERO OMETTE O ALTERA  
DICHIARAZIONI DA LUI RICEVUTE, O COMUNQUE  
ATTESTA FALSAMENTE FATTI DEI QUALI L’ATTO E’  
DESTINATO A PROVARE LA VERITA’, SOGGIACE  
ALLE PENE STABILITE NELL’ART. 476”, OVVERO  
RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI, O DA 3 A 10 ANNI***

**LA RILEVANZA PENALE DELLA CARTELLA  
CLINICA, IN QUANTO ATTO PUBBLICO,  
ATTIENE, IN PRIMO LUOGO,  
ALLA FALSITA', CHE SI DISTINGUE,  
COME EMERGE DALLE DUE NORME  
PRECEDENTI, IN:**

- 1) IDEOLOGICA**
- 2) MATERIALE**

# **FALSO IDEOLOGICO**

**QUANDO IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA FATTI NON RISPONDENTI A VERITA', OSSIA QUANDO IL DOCUMENTO HA UN CONTENUTO MENZOGNERO (ES.: SI ATTESTA CHE SONO STATE PRATICATE TERAPIE O ESEGUITI ESAMI DIVERSI DA QUELLI REALMENTE EFFETTUATI)**

# **FALSO MATERIALE**

***SI HA QUANDO IL DOCUMENTO VIENE  
“CONTRAFFATTO” O “ALTERATO”: SI HA LA  
1° IPOTESI ALLORCHE’ IL DOCUMENTO  
VENGA POSTO IN ESSERE DA PERSONA  
DIVERSA DA QUELLA DA CUI APPARE CHE  
PROVENGA; SI HA LA 2° IPOTESI QUANDO IL  
DOCUMENTO E’ SI’ REDATTO DALL’AUTORE  
APPARENTE ...***

**... MA PRESENTA MODIFICAZIONI  
NEL SUO ASPETTO ESTERIORE,  
QUALI CORREZIONI, AGGIUNTE O  
MODIFICHE DI QUALSIASI  
NATURA NELL'ASPETTO  
MATERIALE E CONTENUTISTICO  
DEL DOCUMENTO STESSO.**

# **PUBBLICO UFFICIALE**

**GLI ARTT. 476 E 479 C.P., CHE  
PUNISCONO LA FALSITA' MATERIALE E  
LA FALSITA' IDEOLOGICA,  
PRESUPPONGONO, QUALE SOGGETTO  
ATTIVO, IL "PUBBLICO UFFICIALE", LA  
CUI DEFINIZIONE E' CONTENUTA  
NELL'ART. 357 C.P.**

# ART. 357 C.P.

- Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

**IL MEDICO PUBBLICO E IL MEDICO  
IN SERVIZIO PRESSO STRUTTURA  
CONVENZIONATA CON IL S.S.N. E'  
PUBBLICO UFFICIALE**

# **GIURISPRUDENZA IN TEMA DI FALSITA' DELLA CARTELLA CLINICA**

**CASS. PEN., SEZ. VI, 7.7.2010, N.  
37295**

***“AGLI EFFETTI DELLA TUTELA PENALE,  
LA CARTELLA CLINICA REDATTA DAL  
MEDICO DI UNA STRUTTURA  
SANITARIA PUBBLICA, COMPRESA IN  
ESSA LA SCHEDA ANESTESIOLOGICA  
CHE NE COSTITUISCE PARTE  
INTEGRANTE, E' ATTO PUBBLICO”***

**CASS. PEN., SEZ. V, 16.4.2009,  
N. 31858**

***“LA CARTELLA CLINICA REDATTA DAL  
MEDICO DI UNA STRUTTURA  
SANITARIA PUBBLICA HA NATURA DI  
ATTO PUBBLICO MUNITO DI FEDE  
PRIVILEGIATA CON RIFERIMENTO  
ALLA SUA PROVENIENZA DAL  
PUBBLICO UFFICIALE E AI FATTI DA  
QUESTI ATTESTATI COME AVVENUTI  
IN SUA PRESENZA”***

**CASS. PEN., SEZ. V, 16.4.2009,  
N. 31858**

**CONDANNA DI DUE GINECOLOGI IN QUANTO,  
IN CONCORSO TRA LORO, ALL'ESITO DI  
INTERVENTO DI PARTO CESAREO  
TRIGEMELLARE, NEL REDIGERE LA  
CARTELLA CLINICA, ATTESTAVANO  
FALSAMENTE CHE IL CADAVERE DEL  
TERZO GEMELLO SI PRESENTAVA COME  
PAPIRACEO, INDICATIVO DELL'AVVENUTA  
TRASFORMAZIONE DEL CORPO PRIVO DI  
VITA NELL'UTERO DELLA PAZIENTE, ...**

- ... CAUSA DELLA SUA COMPLETA  
DISIDRATAZIONE E MUMMIFICAZIONE,  
A SEGUITO DI DECESSO DI MOLTO  
ANTERIORE ALLA DATA DEL PARTO.**
- CONDANNA AD 1 ANNO E 6 MESI DI  
RECLUSIONE, PENA SOSPESA**

**CASS. PEN., SEZ. V, 26.9.2008,  
N. 41394**

**“LA DIAGNOSI D’INGRESSO CHE RIPORTA FALSAMENTE PATOLOGIA DIVERSA (ASCESSO MAMMARIO) PER CONSENTIRE CHE IL COSTO DELL’INTERVENTO CHIRURGICO (OPERAZIONE DI PLASTICA AL SENO) VENGA SOSTENUTO DAL S.S.N., CONCORRE ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI FALSI. PERTANTO, LA FALSA ATTESTAZIONE IN CARTELLA CLINICA DELLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL RICOVERO DETERMINA LA CONDANNA DEL MEDICO CHIRURGO PER IL DELITTO DI FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTI PUBBLICI, DI CUI ALL’ART. 479 C.P.”**

**CASS. PEN., SEZ. V, 12.2.2008,  
N. 22192**

***“INTEGRA IL DELITTO DI FALSITA’  
MATERIALE COMMESSA DAL P.U. IN ATTO  
PUBBLICO LA FALSIFICAZIONE DEI  
“REPORTS DI STAMPA” – CONTENENTI  
ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI A CORREDO  
DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA –  
MEDIANTE AGGIUNTA A PENNA DEI VALORI  
DEI PARAMETRI DELLA COAGULAZIONE  
ALLO SCOPO DI FARLI APPARIRE COME ...***

**CASS. PEN., SEZ. V, 12.2.2008,  
N. 22192**

**... ESEGUITI E REPERTATI NEI GIORNI IVI INDICATI  
NONCHE' DELLE SCHEDE CARTONATE SUI  
PRELIEVI, CONSIDERATO CHE ESSI SONO ATTI  
PUBBLICI GIACCHE', ANCORCHE' ATTI INTERNI  
ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA, SONO  
DESTINATI A PROVARE LE INDAGINI DI  
LABORATORIO SVOLTE DAGLI OPERATORI  
SANITARI PUBBLICI ED I RELATIVI RISULTATI E A  
DOCUMENTARE IL DECORSO DELLA MALATTIA  
DEL PAZIENTE AD INTEGRAZIONE E A CORREDO  
DELLA CARTELLA CLINICA”**

**CASS. PEN., SEZ. V, 11.7.2005,  
N. 35267**

**“INTEGRA IL REATO DI FALSITA’  
MATERIALE COMMESSA DAL P.U. IN  
ATTI PUBBLICI (ART. 476 C.P.) LA  
CONDOTTA DEL MEDICO  
OSPEDALIERO CHE ALTERA,  
MEDIANTE CANCELLAZIONE CON  
CORRETTORE E RISCrittURA, LA  
CARTELLA CLINICA IN ALCUNE PARTI  
...**

**CASS. PEN., SEZ. V, 11.7.2005,  
N. 35267**

**... FORMATE AD OPERA DI SOGGETTI  
DIVERSI, CONSIDERATO CHE DETTA  
CARTELLA ACQUISTA CARATTERE  
DEFINITIVO IN RELAZIONE AD OGNI  
SINGOLA ANNOTAZIONE ED ESCE  
DALLA SFERA DI DISPONIBILITA' DEL  
SUO AUTORE NEL MOMENTO STESSO  
IN CUI LA SINGOLA ANNOTAZIONE  
VIENE REGISTRATA E CHE LE  
MODIFICHE O AGGIUNTE IN UN ...**

**CASS. PEN., SEZ. V, 11.7.2005,  
N. 35267**

***... ATTO PUBBLICO, DOPO CHE E'  
STATO DEFINITIVAMENTE FORMATO,  
INTEGRANO UN FALSO PUNIBILE  
ANCORCHE' IL SOGGETTO ABBIA  
AGITO PER RISTABILIRE LA VERITA'  
EFFETTUALE, SALVO CHE ESSE SI  
RISOLVANO IN MERE CORREZIONI DI  
ERRORI MATERIALI''***

**CASS. PEN., SEZ. V, 11.7.2005,  
N. 35267**

**IL CASO ESAMINATO DALLA SUPREMA  
CORTE RIGUARDAVA UN MEDICO  
OSPEDALIERO, IL QUALE SULLA CARTELLA  
CLINICA DI UN PAZIENTE AVEVA APPORTATO  
MODIFICHE, MEDIANTE CANCELLAZIONE  
CON CORRETTORE E RISCrittURA IN  
ALCUNI PUNTI, CONTENENTI L'INDICAZIONE  
DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI E DELLE  
TERAPIE PRATICATE**

**CASS. PEN., SEZ. V, 17.5.2005,  
N. 22694**

**COMMETTE IL DELITTO DI FALSITA'  
IDEOLOGICA IL RESPONSABILE DELLA  
“OMESSA ATTESTAZIONE, SULLA CARTELLA  
CLINICA, DI UN PRELIEVO EMATICO CHE  
ABBIA PRECEDUTO L'AMNIOCENTESI, POSTO  
CHE LA CARTELLA E' ATTO PUBBLICO CHE  
ESPLICA LA FUNZIONE DI DIARIO  
DELL'INTERVENTO MEDICO ED ANCHE DEI  
RELATIVI FATTI CLINICI RILEVANTI”**

**CASS. PEN., SEZ. V, 17.5.2005,  
N. 22694**

***“LA CORTE E’ ORIENTATA NEL SENSO CHE,  
AI FINI DEL DOLO GENERICO, E’  
SUFFICIENTE LA COSCIENZA E VOLONTA’  
DELL’ALTERAZIONE DEL VERO,  
INDIPENDENTEMENTE DALLO SCOPO CHE  
L’AGENTE SI SIA PROPOSTO E ANCHE SE  
SIA INCORSO NELLA FALSITA’ PER  
IGNORANZA O PER ERRORE, CAGIONATO  
DA UNA PRASSI O PER RIMEDIARE AD UN  
PRECEDENTE ERRORE”***

**CASS. PEN., SEZ. V, 17.5.2005,  
N. 22694**

**LA PRASSI INVOCATA (PERALTRO  
SMENTITA DAGLI ACCERTAMENTI)  
ERA QUELLA DI NON PROCEDERE  
ALL'ANNOTAZIONE DELL'EVENTUALE  
PRIMO PRELIEVO DI CONTENUTO  
MERAMENTE EMATICO DURANTE LA  
AMNIOCENTESI**

# **Art. 7 D.P.R. 27.3.1969, N. 128**

**IL PRIMARIO E' RESPONSABILE "DELLA  
REGOLARE COMPILAZIONE DELLA  
CARTELLA CLINICA E DEI REGISTRI  
NOSOLOGICI E DELLA LORO  
CONSERVAZIONE FINO ALLA  
CONSEGNA ALL'ARCHIVIO CENTRALE"**

**PROBLEMA CONCORSO NEL REATO DI  
FALSO COMMESSO DA ALTRO SANITARIO  
SI PUO' IPOTIZZARE UNA TALE  
RESPONSABILITA' EX ART. 40,  
COMMA 2 C.P. SOLO NEL CASO DI  
CONDOTTA OMISSIVA DOLOSA,  
ESSENDO I DELITTI IN ESAME  
DOLOSI**

**AL DI FUORI DI TALE  
CONSAPEVOLE CONDOTTA, NON  
SI PUO' PARLARE DI CONCORSO  
NEL REATO DEL PRIMARIO**

**UNA GENERICA CARENZA DI**  
**VIGILANZA POTRA' RILEVARE**  
**SOLTANTO COME ILLECITO DI**  
**NATURA DISCIPLINARE, NON**  
**ESSENDO SANZIONATO**  
**PENALMENTE IL FALSO COLPOSO**

# **SENTENZA TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. 541/2010**

***“IL (...) ALL'EPOCA DEI FATTI ERA DIRETTORE  
SANITARIO (...) CON COMPITI DI VIGILANZA.  
LA CONDOTTA DI (...) PUO'AL PIU' RIVESTIRE I  
CARATTERI DELL'OMESSO CONTROLLO NON  
ESSENDOSI ELEMENTI ACQUISITI AL PROCESSO  
CHE LO FACCIANO RITENERE, MATERIALMENTE O  
MORALMENTE, COMPARTECIPE NELLA  
COMMISSIONE DEI REATI O CHE L'OMISSIONE SIA  
STATA DETTATA DALLA DOLOSA VOLONTA' DI  
AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI ILLECITI”***

# CASS. PEN. 17.02.2004, N. 13989

**“LA CARTELLA CLINICA, DELLA CUI  
REGOLARE COMPILAZIONE E’  
RESPONSABILE IL PRIMARIO, ADEMPIE  
ALLA FUNZIONE DI DIARIO DEL DECORSO  
DELLA MALATTIA E DI ALTRI FATTI CLINICI  
RILEVANTI; ATTESA SIFFATTA FUNZIONE I  
FATTI DEVONO ESSERE ANNOTATI  
CONTESTUALMENTE AL LORO  
VERIFICARSI ...**

# **CASS. PEN. 17.02.2004, N. 13989**

**“**

***... E PERTANTO TUTTE LE MODIFICHE, LE AGGIUNTE, LE ALTERAZIONI E LE CANCELLAZIONI INTEGRANO FALSITA' IN ATTO PUBBLICO. IN PARTICOLARE DETTA CARTELLA ACQUISTA CARATTERE DI DEFINITIVITA' E QUINDI ESCE DALLA SFERA DI DISPONIBILITA' DEL SUO AUTORE IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLA ANNOTAZIONE”***

# **CASS. PEN. 17.02.2004, N. 13989**

**CASO DI UN PRIMARIO  
CONDANNATO PER FALSO IN  
ATTO PUBBLICO, IN RELAZIONE  
ALLA DISTRUZIONE DI ALCUNE PAGINE  
DI UNA CARTELLA CLINICA E ALLA  
SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLE  
STESSE CON ALTRE CONTENENTI  
ANNOTAZIONI RITENUTE IDEOLOGICAMENTE  
FALSE, ...**

# **CASS. PEN. 17.02.2004, N. 13989**

**.. E' STATO DISATTESO IL MOTIVO DI RICORSO CHE  
PRETENDEVA DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA  
DELLE FALSITA' SUL RILIEVO CHE LA CARTELLA  
CLINICA DOVESSE CONSIDERARSI UN  
DOCUMENTO CHE SI PERFEZIONAVA SOLO CON  
LA FIRMA E LA TRASMISSIONE AL DIRETTORE  
SANITARIO, COSICCHE' LE CORREZIONI E LE  
AGGIUNTE IN CONTESTAZIONE SAREBBERO  
STATE APPOSTE SU UN DOCUMENTO NON  
AVENTE ANCORA NATURA DI ATTO PUBBLICO**

# **ART. 491 BIS C.P.**

***“DOCUMENTI INFORMATICI”***

**LE NORME CHE ABBIAMO VISTO IN  
PRECEDENZA SI APPLICANO ANCHE AI  
DOCUMENTI INFORMATICI**

# **CARTELLA INFERMIERISTICA**

**VIENE CONSIDERATA ATTO  
AVENTE NATURA GIURIDICA DI  
ATTO PUBBLICO**

# **PERSONALE INFERMIERISTICO**

**GLI INFERMIERI DIPENDENTI DEL S.S.N.  
O DI CASE DI CURA PRIVATE  
CONVENZIONATE SONO CONSIDERATI  
INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO  
(ART. 358 C.P.)**

# **ART. 358 C.P.**

- **Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.**
- **Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale**

# ART. 493 C.P.

**“LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI  
PRECEDENTI SULLE FALSITA’ COMMESSE  
DAI PUBBLICI UFFICIALI SI APPLICANO  
ALTRESI’ AGLI IMPIEGATI DELLO STATO, O DI  
UN ALTRO ENTE PUBBLICO, INCARICATI DI  
UN PUBBLICO SERVIZIO, RELATIVAMENTE  
AGLI ATTI CHE ESSI REDIGONO  
NELL’ESERCIZIO DELLE LORO  
ATTRIBUZIONI”**

## **ALTRE IPOTESI DI REATO: RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO**

**ART. 326/1 C.P.: *“IL P.U. O LA PERSONA INCARICATA DI UN P.S. CHE, VIOLANDO I DOVERI INERENTI ALLE FUNZIONI O AL SERVIZIO, O COMUNQUE ABUSANDO DELLA SUA QUALITA’, RIVELA NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, O NE AGEVOLA IN QUALSIASI MODO LA CONOSCENZA, E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI*”**

# SEGUE ART. 326 C.P.

## ***ART. 326/2 C.P.***

***“SE L’AGEVOLAZIONE è SOLTANTO COLPOSA, SI APPLICA LA RECLUSIONE FINO AD 1 ANNO”***

# SEGUE ART. 326 C.P.

**ART. 326/3 C.P. “IL P.U. O LA PERSONA INCARICATA DI UN P. S. CHE, PER PROCURARE A SE’ O AD ALTRI UN INDEBITO PROFITTO PATRIMONIALE, SI AVVALE ILLEGITTIMAMENTE DI NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 2 A 5 ANNI. SE IL FATTO E’ COMMESSO AL FINE DI PROCURARE A SE’ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO NON PATRIMONIALE O DI CAGIONARE AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE FINO A 2 ANNI”**

**DALLA DEFINIZIONE DELL'ART. 326,  
CHE PREVEDE COME SOGGETTI ATTIVI  
IL PUBBLICO UFFICIALE E  
L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO  
SI EVINCE CHE TALE REATO PUO'  
ESSERE COMMESSO DA MEDICI E  
INFERMIERI**

# ART. 15 D.P.R. 10.1.1957, N. 3

*Segreto d'ufficio.*

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento

**IL DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO  
NON SI LIMITA AGLI ASPETTI SANITARI  
CONTENUTI NELLA CARTELLA CLINICA,  
MA SI ESTENDE A TUTTO CIO' CHE AL  
MEDICO E' STATO CONFIDATO**

# **ART. 328 C.P. “RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE”**

**“IL P.U. O L’INCARICATO DI P.S., CHE  
INDEBITAMENTE RIFIUTA UN ATTO  
DEL SUO UFFICIO CHE, PER RAGIONI  
DI GIUSTIZIA O DI SICUREZZA  
PUBBLICA, O DI ORDINE PUBBLICO O  
DI IGIENE E SANITA’, DEVE ESSERE  
COMPIUTO SENZA RITARDO, E’  
PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 6  
MESI A 2 ANNI. (...)**

**CASS. PEN., SEZ. VI, 27.02.2009,  
N. 15548**

**INTEGRA IL REATO DI CUI ALL'ART. 328,  
COMMA 1 C.P. LA CONDOTTA DEL PRIMARIO  
CHE OMETTE DI REDIGERE LA CARTELLA  
CLINICA RELATIVA AD UN PAZIENTE  
TEMPORANEAMENTE SOTTOPOSTO A CURE  
DI MANTENIMENTO E IN ATTESA DI  
TRASFERIMENTO AD ALTRA, PIU'  
ATTREZZATA, STRUTTURA OSPEDALIERA,  
TRATTANDOSI DI UN ATTO D'UFFICIO DA  
COMPIERE SENZA RITARDO**

**CASS. PEN., SEZ. VI, 27.02.2009,  
N. 15548**

**STRALCI SENTENZA**

***“ PER CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA,  
LA CARTELLA CLINICA, REDATTA DA  
UN MEDICO DI UN OSPEDALE  
PUBBLICO E QUALE CONSEGUENZA DI  
UN RICOVERO, ANCHE DI BREVE  
DURATA, E' CARATTERIZZATA:***

***A) DALLA PRODUTTIVITA' DI EFFETTI  
INCIDENTI SU SITUAZIONI GIURIDICHE  
SOGGETTIVE DI RILEVANZA  
PUBBLICISTICA;***

***B) DALLA DOCUMENTAZIONE DI ATTIVITA' COMPIUTE DAL P.U. CHE NE ASSUME LA PATERNITA';***

***C) DA UNA INCONTESTABILE NATURA DI ATTO PUBBLICO CHE ESPLICA LA FUNZIONE DI DIARIO DEL DECORSO DELLA MALATTIA E DEGLI ALTRI FATTI CLINICI RILEVANTI;***

**D) DALLA ACQUISIZIONE DEL CARATTERE DI DEFINITIVITA' IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLA ANNOTAZIONE, IN QUANTO IL DOCUMENTO ESCE DALLA SFERA DI DISPONIBILITA' DEL SUO AUTORE NEL MOMENTO STESSO IN CUI LA SINGOLA ANNOTAZIONE VIENE REGISTRATA.**

***IN PARTICOLARE, LA CARTELLA  
CLINICA, NELLA QUALE I FATTI DEVONO  
ESSERE ANNOTATI CONTESTUALMENTE AL  
LORO VERIFICARSI, ASSICURA  
L'ESSENZIALE E TEMPESTIVO ONERE  
INFORMATIVO DI DOCUMENTARE A  
CHIUNQUE, E SOPRATTUTTO AI SANITARI  
CHE SI SUCCEDONO NELLA CURA DEL  
PAZIENTE, ...***

***... L'ANDAMENTO DELLA MALATTIA, I  
MEDICAMENTI SOMMINISTRATI, LE  
TERAPIE E GLI INTERVENTI  
PRATICATI, L'ESITO DELLA CURA E  
LA DURATA DELLE DEGENZA DEL  
MALATO (...)***

**... QUANTO POI ALLA RELAZIONE CHE  
CORRE TRA STESURA DELLA  
CARTELLA CLINICA ED OBBLIGHI  
SANZIONATI DALL'ART. 328 C.P. (...)  
SICURAMENTE LA REDAZIONE DELLA  
CARTELLA CLINICA – PER LE SUE  
CONNOTAZIONI PECULIARI – RIENTRA  
NEL NOVERO DEGLI ATTI DI UFFICIO  
DA COMPIERE PER RAGIONI DI  
“SANITA”” ...**

***... SI TRATTA INFATTI:***

***A) DI ATTO AVENTE CARATTERE DI  
INDIFFERIBILITA', CONSIDERATO CHE LA  
TARDIVA ANNOTAZIONE DI DATI CLINICI,  
CON LA CONSEGUENTE LORO NON  
CONOSCENZA DA PARTE DI MEDICO,  
SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTO, PUO'  
RENDERE IMPRATICABILI OD INEFFICACI  
ACCERTAMENTI STRUMENTALI E/O  
TERAPIE;***

***B) DI ATTO DOVEROSO DI NATURA  
PROPRIAMENTE SANITARIA, O  
COMUNQUE STRETTAMENTE  
FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE  
DEGLI OBBIETTIVI DI SALVAGUARDIA  
DELLA SALUTE (...)***

***IN QUESTA OTTICA, DI FUNZIONALI SCAMBI INFORMATIVI, VA QUINDI AFFERMATA LA REGOLA CHE LA MERA PRESENZA (“AD HORAS”) DEL PAZIENTE, IN UN AMBIENTE OSPEDALIERO, CHE ABBA, COME NELLA SPECIE, COMPORTATO ANCHE IL SOLO APPRESTAMENTO DI CURE DI MANTENIMENTO, IN ATTESA DELLO SPOSTAMENTO DEL PAZIENTE STESSO AD ALTRO NOSOCOMIO, PIU’ATTREZZATO,***

***IMPONE LA REDAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA. INVERO, ANCHE LA SEMPLICE ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL PAZIENTE, NEI SUOI PARAMETRI VITALI (AL MOMENTO DELLA SUA “PERMANENZA NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA PER IL TRANSITO AD ALTRA”), SIA PURE NELLA CONFERMA DEL MANTENIMENTO DELLA TERAPIA (CHE RISULTA PRATICATA AL MOMENTO DELL’ARRIVO-RICEZIONE) ...,***

***... E' EVENTO RILEVANTE PER LA  
COMPRESIONE DEL DECORSO  
CLINICO DELLA MALATTIA E PER LE  
INDICAZIONI SULLE SUCCESSIVE  
TERAPIE OD INTERVENTI DA  
PRATICARSI NEL NOSOCOMIO DI  
DESTINAZIONE ...***

***... NELLA SPECIE, QUINDI, GRAVAVA  
SUL PRIMARIO, UNA VOLTA  
“RICEVUTO” IL NEONATO, L’OBBLIGO  
DI REDIGERE LA CARTELLA CLINICA, O  
COMUNQUE UN ATTO FORMALE  
EQUIPOLLENTE, NEL QUALE FAR ANNOTARE  
E QUINDI DOCUMENTARE PER ISCRITTO  
QUANTO SOSTANZIALMENTE EGLI EBBE AD  
ACCERTARE SULLE CONDIZIONI DEL  
NEONATO STESSO (...).”***

# CODICE PRIVACY

ART. 92 D. LGS. 30.6.2003. N. 196 (CODICE PRIVACY)

- *“Cartelle cliniche.*
- **1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.**
- **2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:**
  - **a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;**
  - **b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.”**

# **PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY DEL 2003**

**IL GARANTE HA ORDINATO AD  
UN'AZIENDA OSPEDALIERA DI  
RILASCIARE UNA TRASCRIZIONE  
DATILOSCRITTA O COMUNQUE  
COMPENSIBILE DELLE INFORMAZIONI  
CONTENUTE NELLA CARTELLA  
CLINICA, CONDANNANDO, INOLTRE,  
L'A.S.O. ALLE SPESE DEL PROC.TO**

# PROFILI DISCIPLINARI

**ART. 26 NUOVO CODICE DEONTOLOGIA  
MEDICA: “LA CARTELLA CLINICA DELLE  
STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DEVE  
ESSERE REDATTA CHIARAMENTE, CON  
PUNTUALITA’ E DILIGENZA, NEL RISPETTO  
DELLE REGOLE DELLA BUONA PRATICA  
CLINICA E CONTENERE, OLTRE AD OGNI  
DATO OBIETTIVO RELATIVO ALLA  
CONDIZIONE PATOLOGICA E AL SUO DECORSO, LE  
ATTIVITA’ DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE  
PRATICATE.**

# **ART. 26 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA**

***“LA C.C. DEVE REGISTRARE I MODI E I TEMPI DELLE INFORMAZIONI NONCHE’ I TERMINI DEL CONSENSO DEL PAZIENTE, O DI CHI NE ESERCITA LA TUTELA, ALLE PROPOSTE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE; DEVE INOLTRE REGISTRARE IL CONSENSO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI ...***

# **ART. 26 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA**

***“... CON PARTICOLARE RIGUARDO AI  
CASI DI ARRUOLAMENTO IN UN  
PROTOCOLLO SPERIMENTALE”***

# **CCNI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 6 MAGGIO 2010**

**ART. 8, COMMA 4: SANZIONE DAL  
MINIMO DELLA CENSURA SCRITTA  
FINO ALLA MULTA DA € 200,00 AD €  
500,00 NEL CASO DI “*COMPORTAMENTO  
NEGLIGENTE NELLA COMPILAZIONE,  
TENUTA E CONTROLLO DELLE  
CARTELLE CLINICHE, REFERTI E  
RISULTANZE DIAGNOSTICHE*”**

# **CCNI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 6 MAGGIO 2010**

**ART. 8, COMMA 8: SANZIONE SOSPENSIONE  
DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA  
RETRIBUZIONE DA UN MINIMO DI 3 GIORNI AD  
UN MASSIMO DI 6 MESI NEL CASO  
DI “COMPORTAMENTO  
NEGLIGENTE OD OMISSIVO NELLA COMPILAZIONE,  
TENUTA E CONTROLLO DELLE  
CARTELLE CLINICHE, REFERTI E  
RISULTANZE DIAGNOSTICHE, DA CUI SIA DERIVATO  
UN DANNO PER L’AZIENDA O PER I TERZI”**

**CCNI DIRIGENZA MEDICA E  
VETERINARIA 6 MAGGIO 2010**

**ART. 8, COMMA 11: SANZIONE DEL  
LICENZIAMENTO CON PREAVVISO**

***“QUANDO LE MANCANZE DI CUI AI  
COMMI PRECEDENTI SI  
CARATTERIZZANO PER UNA  
PARTICOLARE GRAVITA’”***

# **CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE 2009**

**ART. 27 – L'INFERMIERE GARANTISCE  
LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE  
ANCHE CONTRIBUENDO ALLA  
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI  
RAPPORTI INTERPROFESSIONALI E DI  
UNA EFFICACE GESTIONE DEGLI  
STRUMENTI INFORMATIVI**

# **CODICE DISCIPLINARE PERSONALE COMPARTO**

**SANZIONE DAL MINIMO DEL  
RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO AL  
MASSIMO DELLA MULTA PARI A 4 ORE  
DELLA RETRIBUZIONE:  
VIOLAZIONE DI DOVERI DI  
COMPORTAMENTO NON RICOMPRESI  
IN QUELLI PRECEDENTEMENTE  
INDICATI NELLA NORMA, DA CUI SIA  
DERIVATO DISSERVIZIO O DANNO O PERICOLO  
ALL'AZIENDA, AGLI UTENTI O TERZI**

# **CODICE DISCIPLINARE PERSONALE COMPARTO**

**SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA  
RETRIBUZIONE MASSIMO 10 GG.**

**VIOLAZIONE DI DOVERI DI  
COMPORTAMENTO NON RICOMPRESI  
IN QUELLI PRECEDENTEMENTE  
INDICATI NELLA NORMA, DA CUI SIA  
COMUNQUE DERIVATO GRAVE DANNO O  
PERICOLO ALL'AZIENDA, AGLI UTENTI O  
TERZI**

# **CODICE DISCIPLINARE PERSONALE COMPARTO**

**SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA  
RETRIBUZIONE DA 11 GG. A 6 MESI IN  
CASO DI RECIDIVA NEL BIENNIO SE:**

- IN PRECEDENZA APPLICATA  
SANZIONE MASSIMA;**
- MANCANZA DI PARTICOLARE  
GRAVITA'**

# **CODICE DISCIPLINARE PERSONALE COMPARTO**

**LICENZIAMENTO CON PREAVVISO IN  
CASO DI:**

- RECIDIVA PLURIMA (3 VOLTE  
L'ANNO);**
- RECIDIVA NEL BIENNIO SE IN  
PRECEDENZA APPLICATA SANZIONE  
MASSIMA 6 MESI SOSPENSIONE**

# RESPONSABILITA' CIVILE

**ART. 15, COMMA 1 CODICE PRIVACY:**

***“DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO***

***Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.”***

# ART. 2050 C.C.

## ***“RESPONSABILITA’ PER ATTIVITA’ PERICOLOSE***

***Chiunque cagiona danno ad altri nello  
svolgimento di un’attività pericolosa, per  
sua natura o per la natura dei mezzi  
adoperati, è tenuto al risarcimento, se  
non prova di avere adottato tutte le  
misure idonee a evitare il danno”***

# **NOTEVOLI CONSEGUENZE SUL PIANO PROBATORIO**

**CASS. CIV., SEZ. III, 30.1.2009, N.  
2468**

***“LA STRUTTURA SANITARIA E’ TENUTA  
A RISARCIRE IL DANNO SOFFERTO  
DAL PAZIENTE IN CONSEGUENZA  
DELLA DIFFUSIONE DI DATI SENSIBILI  
CONTENUTI NELLA CARTELLA  
CLINICA, A MENO CHE NON DIMOSTRI  
DI AVERE ADOTTATO TUTTE LE  
MISURE NECESSARIE PER  
GARANTIRE IL DIRITTO ALLA  
RISERVATEZZA DEL PAZIENTE ...***

**CASS. CIV., SEZ. III, 30.1.2009, N.  
2468**

***... E AD EVITARE CHE I DATI RELATIVI  
AI TESTS SANITARI E ALLE  
CONDIZIONI DI SALUTE DEL PAZIENTE  
STESSO POSSANO PERVENIRE A  
CONOSCENZA DI TERZI”***

**FATTISPECIE INERENTE A RICHIESTA DI  
RISARCIMENTO DANNI NELLA MISURA  
DI 1 MILIARDO DI LIRE, IN QUANTO  
SOTTOPOSTO AL TESTO ANTI – HIV  
SENZA RICHIESTA DEL CONSENSO E  
CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA  
CLINICA – CONTENENTE ANCHE LA  
REGISTRAZIONE DI DATI SENSIBILI NON  
RILEVANTI, COME L'OMOSESSUALITA' –  
CUSTODITA SENZA ALCUNA RISERVATEZZA**

**IN APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO, LA CORTE HA CASSATO LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CON CUI, MUOVENDO DAL FATTO CHE LA CARTELLA CLINICA, DA CUI RISULTAVA LA CONDIZIONE DI OMOSESSUALE AFFETTO DAL VIRUS HIV DEL PAZIENTE, E DELLA CUI INDEBITA DIFFUSIONE QUEST'ULTIMO SI DOLEVA, ERA RISULTATA CUSTODITA NELLA SALA INFERMIERI, AVEVA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DELL'OSPEDALE.**

# CONCLUSIONI

- **LA CARTELLA CLINICA E' ATTO PUBBLICO**

- **I DATI IN ESSA CONTENUTI NON POSSONO ESSRE CANCELLATI: SONO AMMESSE, TUTTAVIA, CORREZIONI DI MERI ERRORI MATERIALI TRAMITE RETTIFICA O INTEGRAZIONE, A PATTO CHE LE CORREZIONI SIANO CHIARAMENTE VISIBILI.**
- **A TALE PROPOSITO E' NECESSARIO CIRCOSCRIVERE L'ERRORE TRA DUE PARENTESI, NUMERARLO E**

**... RIPORTARE A PIE' DI PAGINA IL  
NUMERO CON LA DICITURA  
"LEGGASI", QUINDI SCRIVERE LA  
CORREZIONE APPORTATA E  
APPORRE FIRMA, DATA E TIMBRO.**

**CIO', DEL RESTO, E' CONFORME  
ALL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.P.R.  
445/2000 CHE COSI' STABILISCE:  
*“IL TESTO DEGLI ATTI PUBBLICI  
COMUNQUE REDATTI NON DEVE  
CONTENERE LACUNE, AGGIUNTE,  
ABBREVIAZIONI, ALTERAZIONI O  
ABRASIONI. SONO AMMESSE ...***

***... ABBREVIAZIONI, ACRONIMI ED  
ESPRESSIONI IN LINGUA STRANIERA,  
DI USO COMUNE. QUALORA RISULTI  
NECESSARIO APPORTARE  
VARIAZIONI AL TESTO, SI PROVVEDE  
IN MODO CHE LA PRECEDENTE  
STESURA RESTI LEGGIBILE”***

**IN TAL SENSO ANCHE IL GARANTE  
PRIVACY: CON COMUNICATO STAMPA  
DEL 12.10.1999 HA CONFERMATO CHE  
LA CARTELLA CLINICA NON DEVE  
CONTENERE LACUNE, ABBREVIAZIONI,  
ABRASIONI, CANCELLAZIONI,  
CORREZIONI, AGGIUNTE CHE NON SIANO  
INDIVIDUABILI, PUR AMMETTENDOSI LA  
RETTIFICA E L'INTEGRAZIONE**